



All'INPS

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali  
[dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it)

p.c. All'Ufficio Legislativo  
[ufficiolegis@lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegis@lavoro.gov.it)

**Oggetto: Riscontro richiesta di parere nota INPS prot. 67693 del 17 luglio 2019. Decorrenza e durata dell'esonero dal versamento del contributo addizionale nei casi di concordato preventivo con continuità aziendale.**

In riscontro alla richiesta di parere indicata in oggetto, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 11116 del 18 novembre 2019, si rappresenta quanto segue.

Premesso il principio generale per cui decorrenza del trattamento CIGS e decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale coincidono, ne deriva che nel caso in cui il trattamento CIGS abbia inizio dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e abbia scadenza successiva al decreto di omologa l'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 continua anche dopo il decreto di omologa fino alla scadenza del trattamento di integrazione salariale.

Allo stesso modo se il trattamento di CIGS ha inizio dopo il decreto di omologa anche l'esonero ha inizio dalla stessa data.

I principi sopra esposti valgono anche nel caso in cui l'azienda sia affittata o sia destinata ad esserlo. Quanto alla fattispecie del c.d. concordato in bianco, posto che l'esonero dal contributo addizionale decorre successivamente al decreto di ammissione alla procedura, se l'impresa non presenta il piano concordatario non viene ammessa alla procedura e dunque non può essere esonerata dal versamento del contributo addizionale.

Infine, nei casi di revoca dell'ammissione o di risoluzione del concordato preventivo vengono meno i presupposti per la concessione dell'esonero.

MG  
VDM

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott Ugo Menziani**  
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.